



TRIBUNALE DI LIVORNO *Ufficio procedure concorsuali*

DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO MINORE (ART. 74 SS. C.C.I.I.)

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai, letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 11-1//2024 **R.G.** presentata da MARA CORSINI, (C.F. CRS MRA 53D68 G999D) e MAURO BARTALINI (C.F.BRTMRA48H08B984N);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati, nonché la nota integrativa del 22.2.24,

ha emesso il seguente

DECRETO

1. MARA CORSINI e MAURO BARTALINI hanno proposto ai creditori un concordato che prevede:

- la suddivisione dei creditori in classi.
- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 5%.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni per la Corsini e in 7 anni per il Bartalini con le risorse reddituali dei debitori e segnatamente mediante rate mensili da euro 98,57 ciascuna per la Corsini e di € 2.241,56 per il Bartalini.

- La proposta formulata dai signori Bartalini e Corsini prevede di destinare alla procedura un attivo pari ad euro 494.103,60, con un considerevole apporto di finanza esterna.

In particolare presuppone:

----- la vendita degli immobili siti in Comune di Carmignano identificati al Catasto Fabbricati al foglio 14 P.IIa 50-51, Sub. 5001, categoria A/4 - valore 92.187,50 e foglio 14 P.IIa 50-51, Sub. 5002, categoria C/6 - valore 10.500,00, precedentemente meglio descritti, di proprietà per il 50% della signora Corsini Mara (la quale offre detto bene a estinzione del debito del quale risulta terza datrice di ipoteca) e per il restante 50% delle signore [REDACTED] che mettono a disposizione della procedura la loro quota del 25% ciascuna. Dalla vendita di detti immobili i debitori stimano di ottenere

la somma complessiva di circa euro 200.000 (c.d. apporto di finanza interna e finanza esterna);

----- la messa a disposizione di una somma di 100.000 euro da parte della figlia dei ricorrenti [REDACTED] (c.d. finanza esterna). Detta somma verrà corrisposta da quest'ultima entro il termine massimo di un anno dalla data della sentenza di omologazione della proposta di concordato minore. E' allegato alla proposta l'impegno in tal senso assunto dalla sig.ra [REDACTED] evidentemente condizionato all'omologa del Concordato Minore;

----- la messa a disposizione della somma mensile di euro 1.700,00 da parte della signora [REDACTED] necessaria al pagamento dei creditori del sig. Bartalini Mauro (garantiti da ipoteca su beni di proprietà della signora Corsini) entro percentuali prestabilite nel piano (c.d. finanza esterna); detta somma sarà messa a disposizione per il pagamento di rate mensili per la durata di 7 anni e così fino alla somma complessiva di circa euro 142.800;

--- la messa a disposizione della ulteriore somma mensile di euro 1.293,33 da parte della signora [REDACTED] necessaria al pagamento dei costi presumibili della procedura (c.d. finanza esterna) - detta somma sarà messa a disposizione per il pagamento di rate mensili per la durata di 2 anni e così fino alla somma complessiva di euro 31.040,01 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sentenza di omologa del concordato minore, salva diversa indicazioni del Tribunale.

Come previsto nella proposta la medesima signora [REDACTED] si impegna comunque a mettere a disposizione una somma ulteriore, rispetto a quella già inclusa nel piano di pagamenti del sig. Bartalini, per garantire l'integrale adempimento ove fosse necessario stante la durata dello stesso.

Il piano prevede quindi l'apporto di beni anche di proprietà di terzi, del valore di circa euro 200.000, nonché l'apporto di finanza esterna per complessivi circa euro 273.840.

La finalità della procedura è la conservazione della proprietà dell'abitazione familiare dei signori Bartalini/Corsini sita [REDACTED] con un valore indicato in proposta di circa [REDACTED] (calcolato in base ai valori OMI) oggetto di ipoteca (anche grazie all'apporto delle figlie finanziatrici).

2. Alla luce anche dei chiarimenti forniti con memoria e allegati del 22.2.2024, sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura.

Ed invero, il Bartalini non risulta essere, né essere stato in passato, imprenditore (e come tale fallibile), essendosi limitato a ricoprire cariche amministrative all'interno di società di capitali.

Non si applica, pertanto, alla fattispecie, l'art. 33 c. 4 C.C.I.I. che esclude l'ammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

È, inoltre, integrato il requisito di cui all'art. 74 c. 2 C.C.I.I., essendo previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Non vi sono neppure ostacoli alla ammissione del concordato "familiare" stante il chiaro disposto dell'art.

3. Sussiste, senza dubbio, il requisito del sovraindebitamento.

Gli attuali flussi di cassa dei signori Bartalini e Corsini non permettono ai medesimi di far fronte alla situazione debitoria, in quanto il signor Bartalini dispone unicamente di un reddito mensile di circa euro [REDACTED] mentre la signora Corsini ha un reddito mensile assai inferiore e pari ad euro [REDACTED] a fronte di una posizione debitoria complessiva di circa euro [REDACTED]

Gli istanti hanno allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro [REDACTED] l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

4. La domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 75 C.C.I.I.:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. Alla domanda è allegata una relazione particolareggiata del Gestore della Crisi avv. Elena Lo Conte, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
- h) la valutazione del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore, ovvero se abbia tenuto conto, ai fini della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore.

L'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito le comunicazioni relative all'esistenza di debiti tributari.

6. Non risulta che la parte debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

7. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la parte debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito nella crisi - divenuta poi vera e propria insolvenza - di due società: [REDACTED] nelle quali il Bartolini ricopriva e ricopre cariche gestorie e delle quali era ed è socio unitamente alla moglie signora Corsini Mara, dovuta alla crisi del settore immobiliare e successivamente aggravata dalla pandemia.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Peraltro, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi non ha riscontrato in capo al soggetto finanziatore, una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

8. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'apertura della procedura.

Non deve procedersi alla nomina del commissario giudiziale, in assenza di una richiesta del debitore e non sussistendo le altre ipotesi previste dall'art. 78 c. 2 bis CCII.

Parte ricorrente non ha chiesto di disporre le misure protettive di cui all'art. 78 c. 2 lett. d) CCII.

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di **MARA CORSINI**, (C.F. CRS MRA 53D68 G999D) **MAURO BARTALINI** (C.F.BRTMRA48H08B984N), e, per l'effetto:

- **dispone** la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi;
- **dispone** la comunicazione a tutti i creditori entro venti giorni, a cura del gestore della crisi, della proposta, accompagnata dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, e di questo decreto.
- **assegna** ai creditori termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente, entro il quale far pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- **avverte** i creditori che, in mancanza della comunicazione nel termine assegnato, si intenderà prestato il consenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII);
- **onera** i creditori di indicare, nella comunicazione all'OCC, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvisando che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

Dispone che il gestore della crisi:

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori riferisca a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII;
- nel medesimo termine, ove sia mancata l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 CCII, il gestore della crisi depositerà specifica relazione indicando se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia o meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 23/02/2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai